ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - -PETRALIA SOPRANA
Prot. 0007614 del 30/10/2024
I-1 (Uscita)

MIUR – USR SICILIA
I.C. STATALE DI PETRALIA SOPRANA (PA)
con plessi di Blufi, Bompietro e Petralia Sottana
Via G.L.Sgadari 90026 Tel. 0921641202/0921680495
90026 PETRALIA SOPRANA (PA)
Cod.Ist.: PAIC83000N - C.F.: 83001030820
Email PAIC83000N@istruzione.it **PEC** PAIC83000N@pec.istruzione.it
sito web www.icpetraliasoprana.edu.it

Circolare n° 70

Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al registro elettronico
Sito web/sezione circolari
E.p.c. Alla Responsabile dei SPP

Oggetto: Rilevazione disponibilità del personale dell'Istituzione scolastica alla somministrazione di farmaci in orario scolastico per l'a.s. 2024-2025 e rilevazione possesso di attestazione di frequenza di corso di formazione per addetti al primo soccorso o di corso di formazione per la somministrazione di farmaci salvavita. Informazione somministrazione farmaci

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza, nella nostra scuola, di alunni/e che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita/indispensabili in orario scolastico, esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.
La specifica procedura che consente la somministrazione di farmaci all'interno delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita", è stata definita dall'ex Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, attraverso l'emanazione dell'Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (Min. P.I. prot. 2312 del 2005), che, per maggiore chiarezza, qui si allega.
Tale atto chiarisce che è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico, qualora non sia possibile l'intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli alliev*, a condizione che:

- il personale scolastico si renda volontariamente disponibile;
- la somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale sia richiesta da parte dei genitori o affidatari degli alunni/e, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute degli alunni/e ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico "protocollo sanitario" relativo alla somministrazione;
- il personale scolastico abbia frequentato i corsi di formazione per addetti al primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASP competenti;
- l'intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

Si evidenzia che il personale resosi disponibile alla somministrazione dei farmaci è da ritenere, in ogni caso, esente da responsabilità qualora abbia seguito le indicazioni del "protocollo sanitario" previsto dalle linee guida. La stessa INAIL, sul testo del MIUR intitolato "Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" del 2013 asserisce che: *"..il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico* (la somministrazione dei farmaci agli allievi con patologie croniche in situazione di emergenza) *per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite*

correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste". Nel ribadire che in capo alla Istituzione scolastica è posto l'obbligo costituzionale di garantire a tutti i cittadini il diritto allo studio e che la somministrazione di farmaci agli alunni/e che ne necessitano è di certo funzionale alla realizzazione delle finalità scolastiche (adempimento dell'obbligo scolastico ed allo stesso tempo esercizio del diritto allo studio), si vuol evidenziare il fatto che esiste consolidata giurisprudenza relativa all'obbligo contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi, in base alla quale *"…l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina nei fatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso"* (Sentenze della Cassazione Sezioni Unite del 27/6/2002 n. 9346 e Cassazione del 7 ottobre 2010 n. 17574). Peraltro, si evidenzia ancora, che il mancato svolgimento di un servizio di somministrazione di farmaci a scuola potrebbe essere considerato inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi assunta dall'istituzione scolastica nei confronti dei genitori, che verrebbe così ad essere esposta a forme di responsabilità derivante dall'applicazione dell'art. 2048 del C.C. e configurare, a carico degli operatori scolastici, il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall'art. 591 del C.P.

Occorre, pertanto, organizzare, all'interno della nostra Istituzione scolastica, un "Servizio di somministrazione farmaci" agli/alle alunni/e che ne necessitano. A tal fine, il personale della nostra Scuola è chiamato ad esprimere la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci ad alunni/e in stato di bisogno e a frequentare un corso di formazione per addetti al primo soccorso e un corso di formazione per la somministrazione di farmaci salvavita.

Fermo restando che la somministrazione dei farmaci resta in capo al suddetto personale appositamente formato in caso di assenza di esso o di auspicabile disponibilità alla collaborazione con esso, il restante personale di cui sopra non può esimersi dal conoscere tutte le procedure che potrebbero essere attivate nella propria sede di servizio e che potrebbe volontariamente o obbligatoriamente coinvolgerli, ai sensi delle norme e della sentenza citate, pur nei limiti delle azioni personali attivabili (e, nel caso estremo di attività di somministrazione, sempre e soltanto sotto la guida del personale sanitario del 112 prontamente interpellato telefonicamente).

Si invita il personale in indirizzo disponibile a fare pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto il modulo di rilevazione debitamente compilato e con oggetto "Disponibilità alla somministrazione di farmaci". Si ringrazia per la collaborazione.

ALLEGATI

- Raccomandazioni Interministeriali del 25 Novembre 2005
- Modulo di rilevazione disponibilità alla somministrazione farmaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Celestri
**firmato digitalmente*